



Assessorat de l'agriculture
et des ressources naturelles
Assessorato agricoltura
e risorse naturali

Ai signori Comandanti le stazioni forestali

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Saint-Christophe

ARCHIVES de l'ADMINISTRATION DE LA VALLÉE D'AOSTE			
Série	CAT	FASC	S.FAS
5	212	11	8
1 3 GIU 2013			
Réf. n°	16484	div.	CF

LORO SEDI

Oggetto: Detenzione di trofei o di parti di esemplari di fauna selvatica non cacciabile.

La presente per segnalare che il GUP c/o il Tribunale di Aosta, con sentenza 11/2011, ha assolto un imputato per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. c) della l. 157/92, che punisce l'abbattimento, la cattura e la *detenzione* di fauna mai cacciabile, che deteneva un trofeo e parti di stambecco. Su questa scorta è stato successivamente archiviato dalla S.O. Sanzioni amministrative il collegato verbale di sanzione amministrativa, di natura risarcitoria, contestato per violazione dell'art. 46, comma 4-bis, lett. b) della l.r. 64/94.

L'assoluzione si fonda su un argomento di stretta interpretazione (corollario del principio di stretta legalità in materia punitiva, sancito dall'art. 25 della Costituzione), ossia che la detenzione punibile ai sensi dell'art. 30 della l. 157/92, è collegata o alla cattura di animali vivi, o alla detenzione di parti di esemplare, di cui sia dimostrabile l'abbattimento.

Si invita pertanto a tenere presente tale orientamento nel corso delle future indagini per eventi di bracconaggio.

La presente nota verrà inserita nel GED – Dossier "CACCIA".

I sigg. Comandanti in indirizzo sono pregati di curare la firma per presa visione di tutto il personale dipendente.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE
DELLA VALLE D'AOSTA
Dott. Flavio VERTUI



CF/
11

Département des ressources naturelles et du corps forestier

Corps forestier de la Vallée d'Aoste

Dipartimento risorse naturali e corpo forestale

Corpo forestale della Valle d'Aosta

11020 Saint-Christophe (Ao)
6/A, lieu-dit Grande Charrière
téléphone +39 0165527363
télécopie +39 0165066808

11020 Saint-Christophe (Ao)
loc. Grande Charrière, 6/A
telefono +39 0165527363
telex +39 0165066808



PEI : corpoforestalevaldostano@regione.vda.it
PEC : risorse_naturali@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione l'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'art. 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni (si veda, ad esempio, la sentenza n. 5112 del 27 gennaio 2005).

Ne consegue evidentemente che il fatto ascritto a Revil Erminio Vincenzo al capo 1 della rubrica non è previsto dalla legge come reato.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento ai fatti ascritti allo stesso Revil (capo 2), a D'Herin Dino, Martinelli Domenico e Rizzi Arduino ed a Avoyer Italo (per quest'ultimo limitatamente al capo 3).

Ai predetti si contesta infatti la detenzione di trofei appartenenti a specie di fauna selvatica protetta.

Si osserva tuttavia che le norme precettive contenute nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. b) e g), assimilano alle ipotesi di abbattimento e di cattura quella della detenzione della fauna selvatica di cui sia vietato l'abbattimento (lett. g) ovvero rientranti nelle popolazioni viventi stabilmente o temporalmente in stato naturale di libertà (lett. b); in ogni caso, però, si tratta di detenzione (equivalente ad abbattimento o cattura) di animali vivi, e non di mera detenzione di trofei.

Nel caso in esame, non essendo contestato come fatto storico l'abbattimento di esemplari da cui derivano i trofei, si impone quindi il proscioglimento degli imputati.

p.q.m.

visto l'articolo 425 cpp,

Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Ordinario di Aosta, Giuseppe Colazingati,

visto l'articolo 425 cpp,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Revil Erminio Vincenzo, D'Herin Dino, Martinelli Domenico e Rizzi Arduino in ordine ai reati loro ascritti nonché nei confronti di Avoyer Italo in relazione al reato a quest'ultimo ascritto al capo 3, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Aosta, 2 febbraio 2011

Il Giudice
Dr. Giuseppe COLAZINGATI



Il Cancelliere
Juryf

Scrit. Not. e D'Herin Dino
e Rizzi Arduino il 8/4/2011
Avoyer 11/4/2011